Come stabilito dalla LR 18 ottobre 2021, che ha ridefinito le funzioni nel governo e nell’amministrazione del settore dell’artigianato della Regione, dei Comuni e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è stato soppresso l’"Albo delle imprese artigiane", ed è stata introdotta la qualifica di **"impresa artigiana"** da iscrivere nella sezione speciale del Registro delle imprese. L'iscrizione della qualifica di impresa artigiana nel Registro delle imprese ha carattere costitutivo.

Iscrizione all’albo imprese artigiane

Di seguito alcune specifiche sullo status di impresa artigiana secondo le differenti tipologie di società:

Impresa individuale

Devono ricorrere i seguenti requisiti:

- scopo prevalente dell'impresa deve essere lo **svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi** (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa)
- l'impresa deve essere **esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare**, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo
- il titolare deve essere in possesso dei **requisiti tecnico-professionali** previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, ecc.)
- l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente **diretto personalmente dall'imprenditore artigiano**, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all'art.4 della legge 443/85
- l'imprenditore artigiano può essere **titolare di una sola impresa artigiana**

S.n.c. e Società cooperative

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

- la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in **prevalenza lavoro personale**, anche manuale, nel processo produttivo
- almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei **requisiti tecnico-professionali** previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc.)
- il lavoro deve avere **funzione preminente** sul capitale

S.a.s.

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

- ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve **esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana**, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo
- almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei **requisiti tecnico-professionali** previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc.)

S.r.l. unipersonali

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

- il socio unico deve esercitare **personalmente e professionalmente l'attività artigiana**, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo
- il socio unico inoltre deve essere in possesso dei **requisiti tecnico-professionali** previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc.)

S.r.l. pluripersonali

Dal 4 aprile 2001 hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'Albo provinciale anche le S.r.l. pluripersonali, a condizione che si presenti domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato. Per tale tipologia societaria devono ricorrere i requisiti richiesti per qualificare l'impresa come artigiana ed inoltre la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti.

Consorzi / società consortili

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi nella **sezione separata dell'albo delle imprese artigiane** (art.6 della legge quadro per l'artigianato 443/85).
L'unico requisito richiesto riguarda la loro composizione: **non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese associate e devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti**.

Modifiche, cancellazioni e perdita dei requisiti di impresa artigiana

Le **modifiche** dell'impresa artigiana relative ai coadiuvanti e alle posizioni dei soci vanno comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

La **perdita dei requisiti** per l'iscrizione all'Albo o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento.

A parte il caso della cessazione di attività, **gli altri casi in cui l'impresa perde i requisiti di iscrizione all'Albo sono i seguenti (si indicano solo i più frequenti)**:

1. il titolare dell'impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell'impresa
2. il titolare o i soci non sono personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali

previsti dalle specifiche normative per l'esercizio di particolari attività (impiantista, acconciatore, estetista, pulizie, autoriparazione, autotrasporti, ecc.)
3. l'impresa svolge prevalente attività di natura non artigiana (commerciale, professionale)
4. la maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo
5. ciascun socio accomandatario di S.a.s. o socio unico di S.r.l. non è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge quadro per l'artigianato n. 443/85
6. l'impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all'art.4 della Legge quadro per l'artigianato n. 443/85.

Tutte le pratiche di iscrizioni, modificazioni e cessazioni devono avvenire per il tramite della procedura di Comunicazione Unica

Normative

Legge 8 agosto 1985, n. 443
Legge-quadro per l'artigianato